

## **DL 30.12.21 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 25.2.22 n. 15 Principali novità**

### **PREMESSA**

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla *G.U.* 28.2.2022 n. 49).

### **1 DILAZIONE DEI RUOLI - DEBITORI DECADUTI ALL’8.3.2020 - PROROGA DELLA RIAMMISSIONE**

Con l’art. 2-ter del DL 228/2021 convertito si introduce un’agevolazione per i soli debitori che, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021. Essi, se presentano domanda entro il 30.4.2022, possono comunque essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute.

### **2 ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI**

L’art. 3 co. 5-*quinqüesdecies* del DL 228/2021 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.

A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

### **3 STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2021**

Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 – dopo che ciò è stato consentito per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – non si applicano le disposizioni del codice civile che prevedono:

- in caso di perdite superiori al terzo del capitale senza incidere sul minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e di ridurre il capitale se entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita (art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito);
- in caso di perdite superiori al terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale

aumento al di sopra del minimo, o in alternativa per deliberare la trasformazione della società (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito);

- l'operatività della causa di scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito).

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (art. 6 co. 4 del DL 23/2020 convertito).

#### **4 RIMODULAZIONE DEI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE**

Dall'1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all'1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

#### **5 PROROGA DEI TERMINI DI TENUTA A DISTANZA DELLE ASSEMBLEE**

Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 228/2021 convertito, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi "a distanza" fino al 31.7.2022, secondo quanto previsto dall'art. 106 del DL 18/2020 convertito in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19.

#### **6 DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI "EDILIZI"**

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch'esse tra quelle detraibili, sulla base dell'aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono.

#### **7 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2021 - PROROGA DEL TERMINE "LUNGO" AL 31.12.2022**

Con l'art. 3-*quater* del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2021 per fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 1054 e 1056 della L. 178/2020.

In particolare, la proroga riguarda:

- i beni materiali e immateriali “ordinari”;
- i beni materiali “4.0”.

## **8 MODIFICHE ALL’OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA PMI**

È stato previsto un parziale ripristino dell’operatività della garanzia per il periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2022, e la possibilità di differire il rimborso del capitale per finanziamenti fino a 30.000,00 euro.

Il DL 228/2021 convertito prevede che, dall’1.7.2022 al 31.12.2022, la garanzia operi:

- per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti, nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2. Per la riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante;
- per esigenze connesse al sostegno agli investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Rag. Roberto Reggi  
Studio BRC associati